

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;

VISTA la Legge 240/2010, così modificata dalla Legge n.79 del 29/06/2022 di conversione del Decreto-legge n.36 del 30/04/2022;

VISTA la delibera del Senato accademico del 12 luglio 2024, con la quale è stata approvato il Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2024, con la quale è stata approvato il Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti.

CONSIDERATA la necessità di procedere alla emanazione del Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 13 agosto 2024

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna

REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI



SOMMARIO

ART. 1) OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2) ILLECITO DISCIPLINARE	3
ART. 3) SANZIONI DISCIPLINARI	4
ART. 4) COMPETENZA DISCIPLINARE.....	4
ART. 5) NOTIZIA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE	4
ART. 6) COMMISSIONE DI DISCIPLINA	5
ART. 7) DOVERE DI RISERVATEZZA.....	5
ART. 8) MISURE CAUTELARI	5
ART. 9) ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA	6
ART. 10) DIRITTI DELLO STUDENTE	6
ART. 11 CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA	6
ART. 12) FORMA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	7
ART. 13) IMPUGNAZIONI.....	7
ART. 14) ADEMPIMENTI ESECUTIVI	7
ART. 15) DISPOSIZIONI FINALI	7



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI

Art. 1) Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in L. n. 73 del 2 gennaio 1936, definisce l'ambito di applicazione e stabilisce le procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari agli studenti dell'Università degli Studi Niccolò Cusano in caso di accertamento degli illeciti di cui all'art. 2.

Per studenti si intendono tutti coloro che sono iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e a ciclo unico, Master, Corsi di Dottorato, Corsi di Specializzazione e ad ogni altro corso di studio dell'Università, diversamente denominato.

Sono considerati tali, inoltre, gli iscritti ad altre Università, anche straniere, ammessi - sulla base di convenzioni - alla frequenza dei corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art. 2) Illecito disciplinare

Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno dell'Università o di altre sedi con essa convenzionate, nei casi in cui:

- a) sia discriminatorio o lesivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo;
- b) provochi danni ai beni mobili o immobili di cui l'Università è proprietaria o che sono da quest'ultima detenuti o posseduti a qualsiasi titolo;
- c) arrechi pregiudizio all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e degli edifici universitari e/o all'ordinato svolgimento della vita universitaria;
- d) sia diretto al fine o abbia l'effetto di alterare, modificare o contraffare atti inerenti la propria o l'altrui carriera universitaria, il certificato di frequenza o degli esami di profitto, verbali d'esame, di tirocinio o qualunque altro atto relativo alla carriera universitaria, ivi compresa la presentazione di false attestazioni per il riconoscimento di crediti formativi;
- e) contravvenga al divieto dell'uso durante gli esami scritti di smartphone e altri tipi di telefono cellulare, tablet, palmari, notebook nonché di qualsiasi altro tipo di apparecchiatura elettronica che permetta di accedere a file, pagine web, di inviare o ricevere messaggi e anche l'invio e la consultazione di foto e immagini, ad eccezione del pc utilizzato solo ai fini della prova. Lo stesso divieto vale anche per altri tipi di strumenti, che possano servire per connettersi, come bluetooth, wi-fi, infrarossi;
- f) ostacoli l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
- g) violi il Codice Etico dell'Università;

I fatti di cui al precedente comma 1 assumono rilevanza disciplinare anche se commessi all'esterno dell'Ateneo, quando, per le modalità con cui sono realizzati e per le finalità perseguite, abbiano arrecato pregiudizio



all'immagine dell'Ateneo stesso ovvero per la loro natura (finalità di azione, modalità di svolgimento, altre circostanze soggettive e oggettive, gravità del danno) dimostrino la irrimediabile ed insanabile violazione da parte dell'incolpato dei principi del codice etico dell'ateneo.

I fatti di cui al comma 1, lett. c del presente articolo, ancorché commessi fuori dagli spazi in esso indicati, costituiscono sempre illecito disciplinare.

Art. 3) Sanzioni disciplinari

Le condotte di cui all'art. 2 comportano responsabilità e prefigurano, a carico dei trasgressori, l'applicazione di sanzioni disciplinari che sono cumulabili.

Tali sanzioni che possono applicarsi in caso di illecito disciplinare sono:

- a) l'ammonizione;
- b) l'interdizione temporanea dalla frequenza di uno o più corsi di studio o dalle attività formative o di tirocinio svolte in laboratori o in altre strutture dell'Università;
- c) l'esclusione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni, oppure da una o più sessioni degli esami di laurea;
- d) la sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

La durata della sospensione temporanea non può superare tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento. Durante il periodo di sospensione, in capo allo studente, rimangono fermi gli obblighi di pagamento delle rette universitarie assunti al momento dell'iscrizione.

Nell'irrogazione della sanzione, si deve tener conto della gravità del fatto e delle conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente e dell'idoneità della sanzione a prevenire fatti della stessa natura. Il periodo di sospensione deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.

Art. 4) Competenza disciplinare

La competenza disciplinare spetta al Rettore, ai Consigli di Dipartimento e al Senato Accademico.

L'ammonizione viene comminata dal Rettore.

Le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento al quale lo studente appartiene, mentre quella di cui al punto d) è deliberata dal Senato Accademico.

La misura della sanzione è deliberata dall'Organo competente nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 5) Notizia dell'illecito disciplinare

Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dal precedente art. 2, ne dà immediata comunicazione per iscritto al Direttore generale, il quale la inoltra al Rettore con sue eventuali richieste.

L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.



Il Rettore, ricevuta la notizia dell'illecito disciplinare, se non ritiene di archivarla, la trasmette alla Commissione di disciplina di cui al successivo art. 6, con l'indicazione del termine entro il quale quest'ultima deve concludere i lavori. In ogni caso, tale termine non può superare i tre mesi ed è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

Nell'ipotesi in cui dalla comunicazione di cui al precedente comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà notizia al Direttore Generale che la rende nota alla Procura della Repubblica e al Presidente del Cda per l'eventuale esercizio della facoltà di querela.

La pendenza del procedimento penale non sospende il procedimento disciplinare.

Art.6) Commissione di disciplina

Il Rettore, per l'accertamento dell'effettivo compimento e della rilevanza degli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, nomina una Commissione di disciplina composta dal Direttore Generale o da un suo delegato, da un professore o ricercatore di ruolo dell'Ateneo designato dal Cda su proposta del Senato Accademico e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, predisporre gli atti del procedimento e li conserva; nel decreto di nomina è indicato chi ne assume la presidenza. La Commissione resta in carica per tre anni; nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, il Rettore provvede a nominare un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del mandato.

La Commissione, oltre allo svolgimento dell'attività di acquisizione degli elementi necessari, deve procedere all'audizione dello studente con le garanzie previste dal successivo art. 10.

La Commissione, per il compimento di singoli atti, può delegare uno dei propri componenti.

Nel caso in cui, nel corso dell'attività istruttoria, vengano accertati fatti che possono costituire reato, la Commissione di disciplina deve darne immediata comunicazione al Rettore, per gli adempimenti di cui al precedente art.5.

Al termine dei propri lavori, la Commissione di disciplina deve approvare, all'unanimità o a maggioranza dei propri componenti, una relazione finale.

La partecipazione alla Commissione non dà luogo a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 7) Doveri di riservatezza

Fermo il diritto dell'interessato di accesso agli atti del procedimento, i componenti della Commissione e chiunque ne venga a conoscenza sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti, comunque, a conoscenza.

Art. 8) Misure cautelari

In attesa che la Commissione di disciplina termini i propri lavori e prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il Rettore può applicare, anche su proposta della stessa Commissione, una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura.

Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno o più corsi di studio, dalle attività didattiche o di tirocinio, anche se svolte in laboratori o in altre strutture esterne all'Ateneo, nonché l'esclusione da uno o più esami di profitto.

Su richiesta dell'incolpato o della Commissione di disciplina o d'ufficio, il Rettore può revocare o sostituire la misura cautelare con un'altra meno afflittiva, laddove emergano fatti da ridurre la gravità dell'addebito ovvero comportamenti dell'incolpato che ne dimostrino il ravvedimento.

La durata della misura cautelare non può essere superiore a sei mesi.

L'irrogazione della misura cautelare viene registrata agli atti della carriera universitaria dello studente.

Art.9) Attività della Commissione di disciplina

Entro il termine assegnato dal Rettore e, comunque, non superiore a un mese, eventualmente prorogabile di un altro, la Commissione di disciplina può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività idonea a verificare la notizia di illecito disciplinare.

La Commissione deve invitare lo studente a sottoporsi ad audizione.

Delle attività della Commissione di disciplina è redatto verbale in forma riassuntiva.

Art. 10) Diritti dello studente

Prima dell'invito a sottoporsi ad audizione e comunque nel più breve tempo possibile, la Commissione, tramite il Segretario, invia allo studente, tramite pec o raccomandata, l'avviso di apertura del procedimento che deve contenere la contestazione dell'addebito in forma chiara e precisa.

L'avviso rende altresì noto allo studente che è sua facoltà:

- a) presentarsi in ogni momento dinanzi alla Commissione istruttoria per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- b) farsi assistere da Persona di fiducia;
- c) presentare in qualsiasi stato del procedimento memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa e indicare alla Commissione eventuali prove da assumere.

Nell'invito a sottoporsi all'audizione, è contenuto anche l'indicazione che l'incolpato ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.

Tra la data di ricezione dell'invito e quella fissata per la presentazione dello studente dinanzi alla Commissione non possono decorrere meno di dieci giorni.

Art. 11) Chiusura dell'istruttoria

All'esito dell'istruttoria, la Commissione di disciplina presenta al Rettore una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e viene formulata una proposta di proscioglimento ovvero di irrogazione di una sanzione. La proposta non ha carattere vincolante, ma l'Organo cui spetta l'irrogazione della sanzione deve adeguatamente motivare le ragioni per le quali ne viene irrogata una diversa rispetto a quella suggerita dalla Commissione o non viene irrogata alcuna sanzione.



Il Rettore, se non ritiene di dover archiviare il procedimento, invia la proposta all'Organo competente di cui al precedente art.4.

L'Organo competente esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del Rettore. Decorso tale termine, senza che l'Organo si sia espresso, il Rettore può adottare il provvedimento disciplinare. Il provvedimento disciplinare deve essere adottato entro quindici giorni dal ricevimento della delibera da parte dell'Organo ovvero dal decorso del termine di cui al precedente comma 4.

Art. 12) Forma dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento devono essere motivati e resi per iscritto dall'Organo che li ha emessi e trasmessi al Direttore Generale per gli adempimenti connessi all'esecuzione della sanzione.

Art. 13) Impugnazioni

Fatto salvo il ricorso alla competente Autorità giudiziaria, lo studente può proporre impugnazione della sanzione irrogatagli ai sensi dell'art. 3 lett. a), b) e c) con ricorso al Senato Accademico.

Il ricorso si propone per iscritto al Rettore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio ed è inviato a mezzo Pec al Protocollo generale dell'Ateneo all'indirizzo unicusano@pec.it o tramite raccomandata. Il Rettore trasmette entro quindici giorni l'impugnazione al Senato accademico, che decide entro sessanta giorni con provvedimento motivato.

Contro le determinazioni del Senato Accademico, non sono ammesse ulteriori impugnazioni.

Art. 14) Adempimenti esecutivi

Il provvedimento disciplinare è comunicato allo studente con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea viene data comunicazione a tutti gli istituti di istruzione universitaria.

Le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente e trascritte nei fogli di congedo ovvero nei documenti di trasferimento.

Delle sanzioni irrogate a studenti di altre Università temporaneamente ospiti dell'Ateneo sono informate le Università di appartenenza.

Art. 15) Disposizioni finali

Il Regolamento è emanato con decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo. Per quanto in esso non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quanto indicato nello Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.